

**CamMiNo-Camera Minorile Nazionale**  
**CONGRESSO NAZIONALE**

29.09 - 01.10 20011

San Felice Circeo (LT) - Circeo Park Hotel – Lungomare Circe 49

**MINORI E FAMIGLIE: LA TUTELA DEI DIRITTI**  
**NODI CRITICI DEL SISTEMA ITALIANO E INDICAZIONI DI RIFORMA EUROPEE**  
*LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO D'EUROPA*  
*E AGENDA EUROPEA DEI DIRITTI DEI MINORI DELLA COMMISSIONE*

*La situazione italiana del diritto civile sulle persone minori di età e le indicazioni europee*

**ABSTRACT**

di

Giuseppe Recinto

Il compito assegnato ha richiesto innanzitutto una riflessione sulle più recenti iniziative del legislatore interno in materia.

Per ragioni di tempo si è fatto principalmente riferimento a due atti che hanno visto e vedono tuttora coinvolta attivamente *Cammino*: la l. n. 112 del 12 luglio 2011, che ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ed il disegno di legge n. 2805 S, in tema di filiazione, che è stato recentemente approvato dalla Camera dei Deputati.

L'analisi dei due documenti in oggetto ha suggerito che in qualche modo stiamo attraversando un momento di transizione.

Ebbene, come evocato anche dal titolo del Convegno, la nuova prova da affrontare sembra essere quella del passaggio dal riconoscimento dei diritti dei minori all'effettività della loro tutela.

Una indicazione, questa, confermata a livello europeo dalle Linee guida del Consiglio d'Europa per una *giustizia a misura di minore* e dalla Agenda europea dei diritti dei minori della Commissione, nonché da diverse decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con riferimento, invece, alla nostra giurisprudenza si registrano diverse pronunzie che sembrano orientarsi in questa direzione anche grazie al contributo di una dottrina sempre più attenta alla legalità costituzionale e volta a considerare definitivamente il minore, nella logica del primato della

persona, non meramente un *oggetto della potestà dei genitori* bensì un *soggetto di diritto* in grado, tenuto conto delle capacità di comprensione e del livello di maturità, di compiere autonome scelte soprattutto nel campo dei diritti fondamentali.

Basti pensare, per tutte, ad una nota decisione della Cassazione a Sez. unite, la n. 22238 del 2009, ove da una sistematica valutazione del quadro normativo in materia si ricava il corollario che l'assenza di adeguata motivazione da parte del giudice della mancata audizione del minore produce la nullità del procedimento per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della Costituzione, essendo il minore parte sostanziale del procedimento in quanto portatore di interessi diversi o, comunque, contrapposti a quelli dei genitori. Anche se occorre sottolineare che in qualche rara occasione ancora affiora la tendenza dei giudici a ragionare per astratti modelli di minori.

Su questa linea si collocano, ad esempio, quelle sentenze, anche di legittimità, secondo le quali l'adottabilità può essere dichiarata soltanto quando ricorre, alla luce di predeterminati *standard* di assistenza familiare, un pregiudizio irreparabile per il minore derivante dalla situazione in cui versa nella famiglia biologica.

Tale tendenza appare, tuttavia, pericolosa perché lontana dal valorizzare i concreti bisogni dei minori d'età e quindi inadeguata per rispondere all'esigenze di effettività di tutela, che come detto, stanno emergendo a livello nazionale e sovranazionale.